

c.c. 69877



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo Favara Presidente

Dott. Michele D'Alonzo Consigliere

Dott. Antonio Bursese Consigliere

Dott. Massimo Scuffi rel. Consigliere

Dott. Antonino Di Blasi Consigliere

-7661-06

Oggetto

Insinuazione al passivo  
art.101 L.F.-credito di  
imposta-penalita'

ha pronunciato la seguente:

R.G.N.10993/00

SENTENZA

Cron. 7661

sul ricorso proposto da:

Rep.

Ud. 7.2.2006

Ministero ,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura  
Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma Via dei Portoghesi 12

-ricorrente-

contro

Fallimento E. rappresentato e difeso -giusta procura speciale a  
margine-dagli avvti Bruno Giampaoli e Camillo Grillo presso lo studio del  
quale in Roma ,Vle Mazzini 55,elegge domicilio

-controricorrente-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CAMPIONE CIVILE  
N. 69877

avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia sez.1 n°.266/00

405 pubblicata il 5.4.2000

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.2.2006  
dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Scuffi;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  
dott.Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

L'Ufficio Iva di Brescia -a seguito di domanda di insinuazione tardiva ex  
art.101 L.F. -otteneva con decreto del giudice delegato ammissione al  
passivo del fallimento di E. srl del credito di L.443.149.000 in via



privilegiata a titolo di credito Iva non versata nel 1993 dalla società in allora *in bonis* oltre interessi legali in via chirografaria .

Con successivo ricorso l'Amministrazione finanziaria chiedeva l'ammissione al passivo della procedura dell'ulteriore credito di L.886.298.000 in via privilegiata a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per gli omessi versamenti periodici dell'Iva .

Il Tribunale di Brescia -decidendo nel contraddittorio con il Fallimento che si era opposto all'ammissione al passivo di tale ultimo credito- dichiarava inammissibile la domanda facendo applicazione del principio del c.d. "dedotto e deducibile" stante l'identica *causa petendi* che contrassegnava la domanda per il recupero dell'Iva evasa e quella per sanzione pecuniaria per cui- essendosi formato il giudicato sulla prima -non era piu' possibile introdurre la seconda ad essa identica.

La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Brescia la quale ribadiva l'identita' delle due *cause petendi* rivenienti da un unico rapporto di imposta ed esercitabili in relazione al medesimo comportamento omissivo, laddove l'art.101 LF prevedeva una domanda tardiva avente per oggetto un nuovo credito e dunque la sua non riconducibilita' al titolo gia' dedotto .

Ricorre per la cassazione della sentenza il Ministero ( ) con unico mezzo deducendo violazione dell'art.93 L.F. e vizio di motivazione posta la diversita' del fatto generatore del credito Iva (che sorgeva al verificarsi del presupposto di imposta basato sulla capacita' contributiva )rispetto alla sopratassa e pena pecuniaria(che sorgeva al verificarsi del fatto omissivo o commissivo costituente la trasgressione sanzionata )ne' essendo consentita -dopo la riforma tributaria del 1972- l'assimilazione dei due regimi giuridici. Resiste con controricorso il fallimento.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso e'fondato.

E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza che l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare (principio estendibile anche alle insinuazioni tardive in progressione successiva )sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicché, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato



tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del *petitum* e della *causa petendi*, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria .  
Peraltro non si puo' sostenere che il fatto generatore della ragione del credito sia identico per l'imposta evasa come per la sanzione pecuniaria solo perche' entrambi i titoli rivengono da un unico rapporto d'imposta come ritenuto dalla Corte bresciana per escludere la insinuazione di cui e' contendere sul rilievo di una supposta identita' di *causa petendi* (restando differenziato solo il *petitum*) .

Vero e' invece il contrario perche' mentre il tributo è espressione della potestà dello Stato di incidere fiscalmente su operazioni che esprimono produzione o passaggio di ricchezza e -dunque- capacità contributiva , le sanzioni discendono da irregolarità e violazioni di legge del contribuente, in termini di omissioni, ritardi o infedeltà, sia nella fase accertativa, che in quella della riscossione.

Donde ,attesane la funzione tipicamente afflittiva , non possono partecipare alla natura del tributo stesso.(Cass.6543/01 e Cass.3590/01).  
Infatti,il credito fiscale sorge ,nell'un caso, al verificarsi del presupposto di imposta mentre ,nell'altro, al verificarsi del comportamento omissivo o commissivo del contribuente.

Ne' rileva che la fonte originaria dell'obbligazione tributaria,nelle sue complesse articolazioni di tributo, di pena pecuniaria, di soprattassa, di interessi e di indennità di mora, sia stata, per tutte, l'evento che ha determinato la pretesa , tanto valendo solo come antefatto storico che, cessato, fa venire meno ognuna di tali articolazioni, mentre nella loro fenomenologia giuridica, esse continuano a conservare distinte caratteristiche .

Non va poi sottaciuto -sulla base della legislazione sopravvenuta- che nel nuovo sistema sanzionatorio tributario (Dlgs 471/97 e 472/97)sono confluiti i principi gia' dettati dalla L.689/81 con attribuzione ai rimedi punitivi di un deciso connotato penale oggetto di separata regolamentazione e procedimento applicativo escludente assimilazioni accessorie al regime giuridico dell'imposta.

Resta in definitiva ,anche in questa prospettiva, rafforzato il concetto di sostanziale autonomia delle rispettive obbligazioni (tributo e sanzione)come



tali escutibili separatamente senza poter esser considerate momenti di esercizio frazionato di una unica pretesa fiscale.

La sentenza che in questo ultimo senso ha deciso andra' percio' cassata e rinviati gli atti-anche per le spese- ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia che si atterra' -per le occorrenti determinazioni-all'enunciato principio di diritto.

**PQM**

**La Suprema Corte**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ,anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Roma, 7.2.2006

Il Consigliere est.

Il Presidente

**ESENTI DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA**

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
31 MAR. 2006**

IL CANCELLIERE

**IL CANCELLIERE  
Maria DI NUZZO**